



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 09/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 148394, con la quale la Sig.ra Caputo Anna Maria, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 07/12/2016 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 158360 del 26/11/2015 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive che la Sig.ra Caputo Anna Maria ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 3 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 07/12/2016;
- VISTA la nota prot. n. 24726 del 09/05/2016, del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, la summenzionata dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 06/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 129114 del 20/11/2017 con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/12/2017;
- VISTO il DA n. 245 del 23/05/1987, registrato alla Corte dei Conti il 04/07/1987, reg. n. 17, fgl. n. 58, con il quale la predetta dipendente è stata nominata a decorrere dal 31/05/1986 nella qualifica di Assistente Amministrativo, assumendo effettivo servizio in data 01/03/1982;
- VISTO il DDR n. 30 del 18/01/1993 con il quale alla Sig.ra Caputo Anna Maria sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza, anni 4 e mesi 3;
- VISTO il DDS n. 311 del 03/02/2015 con il quale alla Sig.ra Caputo Anna Maria è stato consentito il riscatto ai fini di quiescenza di mesi 6;
- VISTO il DDG n. 508 del 20/01/2004 con il quale la Sig.ra Caputo Anna Maria, ai sensi e per gli effetti della D.P.Reg. n. 10/2001 è stata collocata nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
ACCERTATO che la Sig.ra Caputo Anna Maria alla data del 15/12/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 63 mesi 4 e giorni 7 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 15/12/2017	31	6	15
Servizio ricongiunto (DDR n. 30 del 18/01/1993)	4	3	0
Periodo riscattato (DDS n. 311 del 03/02/2015)	0	6	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	36	3	15

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16 dicembre 2017, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra CAPUTO ANNA MARIA, nata a Monreale l'8/08/1954, categoria "D" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 3 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 6 DIC 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giannanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

